



Sent. 122/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 31054 del registro di segreteria, proposto da S. G., nato  
a Omissis (Omissis), il Omissis, c.f. Omissis, residente in Omissis (Omissis),  
Via Omissis n. Omissis, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.  
Raffaella Sonzogni del Foro di Bergamo, c.f. SNZ RFL 57M47 I79D, sito in  
Bergamo (BG), Via E.  
Zambianchi n. 8, che lo assiste, rappresenta e difende, giusta procura  
depositata in data 13 marzo 2026, per comunicazioni a mezzo fax 0345 20121,  
pec: raffaella.sonzogni@bergamo.pec.avvocati.it,

**CONTRO**

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di  
Finanza, in persona del capo *pro tempore* del Centro Informatico  
Amministrativo Nazionale, domiciliato in via M. Gioia, 5, Milano, pec  
mi0520000p@pec.gdf.it.

**FATTO**

Il ricorrente in proprio, in data 26 febbraio 2026, ha proposto ricorso  
chiedendo «*la revocazione delle errate sentenze n. 5/2002/M del 7/1/2002 e  
n. 199/2005/A del 13/6/2005 e l'emissione di quelle giuste*».

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | In data 13 marzo 2026, il ricorrente ha depositato atto di nomina del difensore avv. Raffaella Sonzogni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del capo <i>pro tempore</i> del Centro Informatico Amministrativo Nazionale si è costituito in giudizio in data 30 marzo 2026 e in data 24 giugno 2026, avvalendosi della difesa del dirigente ai sensi dell'art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.. Con la memoria di costituzione ha chiesto di accertare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre la condanna « <i>ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata</i> ». |  |
|  | L'INPS non si è costituita in giudizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Nell'odierna udienza del 15 lugli 2026, il difensore del ricorrente non è comparso. Il delegato della Guardia di Finanza si è riportato alla memoria in atti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice, al termine della camera di consiglio, previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato lettura del dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 167 c.g.c..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | DIRITTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Nel ricorso per revocazione, l'istante sostiene che la « <i>sentenze n. 5/2002/M del 7/1/2002 e n. 199/2005/A del 13/6/2005</i> » siano errate e, quindi, chiede « <i>l'emissione di quelle giuste</i> ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>1. Dichiarazione estinzione giurisdizione nei confronti dell'INPS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Preliminarmente, questo Giudice osserva che, all'odierna udienza del 15 luglio 2026, l'INPS non risulta costituita, né il ricorrente ha depositato nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

fascicolo la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a detto ente previdenziale che è subentrato alla gestione INPDAP, parte dei giudizi conclusesi con la sentenza di questa Corte in primo grado (sent. n. 5/2002/M del 7/1/2002) e di questa Corte in grado d'appello (sent. n. 199/2005/A del 13/6/2005).

Si ricorda che l'art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile, al secondo periodo, stabilisce che *«il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso»*.

Il successivo comma 5 *bis* del medesimo art. 155 cit., poi, precisa che *«il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza»*.

La mancata costituzione di una delle parti convenute e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS per inesistenza della notifica. Come già ricordato dalla Magistratura contabile, in caso di omesso assolvimento dell'onere di notificazione, la parte convenuta non viene chiamata in giudizio; pertanto, nell'ipotesi di mancata notifica del ricorso in materia pensionistica e del relativo decreto di fissazione di udienza, per analogia, trova applicazione l'articolo 111 del c.g.c. che, al comma 4, stabilisce che *«l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza»* (cfr. C. conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 570 dell'8 luglio 2021).

Sotto il profilo delle conseguenze dell'odierna parziale dichiarazione del giudizio, si ricorda che *«l'estinzione del processo non estingue l'azione»* (art.

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | 111, comma 5, del c.g.c.), salvo siano intervenute prescrizione o decadenza             |  |
|  | proprio in relazione a quest'ultima. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, del c.g.c.        |  |
|  | <i>«le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno</i>         |  |
|  | <i>sostenute»</i> , pertanto, nulla per le spese di giudizio nei confronti dell'INPS.   |  |
|  | <b>2. Inammissibilità del ricorso per revocazione nei confronti del</b>                 |  |
|  | <b>Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando generale della</b>                  |  |
|  | <b>Guardia di Finanza.</b>                                                              |  |
|  | Accertata la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di una             |  |
|  | delle parti (in particolare, dell'INPS) nei confronti delle quali sono state            |  |
|  | pronunciate le sentenze di cui si chiede la revocazione, per quanto riguarda            |  |
|  | l'Amministrazione di appartenenza che, nonostante la mancanza della prova               |  |
|  | della notificazione del ricorso, si è comunque costituita nel presente giudizio,        |  |
|  | si deve procedere all'esame del merito.                                                 |  |
|  | Preliminare al pronunciamento nel merito è la verifica della ammissibilità del          |  |
|  | ricorso. In particolare, questo Giudice è chiamato a verificare la sussistenza          |  |
|  | dei presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione. In particolare,           |  |
|  | l'art. 202, primo comma del codice di giustizia contabile recita: <i>«Le sentenze</i>   |  |
|  | <i>pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate</i>        |  |
|  | <i>per revocazione quando: a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno</i>   |  |
|  | <i>dell'altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza</i> |  |
|  | <i>passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o</i>           |  |
|  | <i>comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente</i>       |  |
|  | <i>ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;</i>       |  |
|  | <i>d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la</i>    |  |
|  | <i>parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o</i>        |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | 4                                                                                       |  |

*per fatto dell'avversario; e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione».*

Tra l'altro, a prescindere dalle tassative ipotesi in cui è ammesso il ricorso per revocazione (lettere a, b, c, d, e, f, g dell'art. 202 c.g.c.), detto mezzo straordinario di impugnazione è promuovibile solo avverso le «*sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado*».

Le sentenze pronunciate dal Giudice contabile di primo grado in materia pensionistica sono appellabili ai sensi degli artt. 170 e ss. del codice di giustizia contabile e, quindi, non si rientra nella fattispecie delle sentenze pronunciate "in unico grado".

Fatta questa premessa, *ictu oculi*, emerge la palese inammissibilità del ricorso, non solo perché non individua le Amministrazioni convenute in giudizio, ma anche perché il ricorrente erra nell'indicare il *petitum* della richiesta di revocazione: non può essere chiesta la revocazione al Giudice di primo grado di una sentenza pronunciata in grado d'appello (n. 199/2005/A del 13/6/2005) anche se questa investiva una decisione di questo Giudice di primo grado (sentenza n. 5/2002/M del 7/1/2002). In altri termini, solo la sentenza di

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | secondo grado avrebbe potuto essere oggetto del ricorso per revocazione e                |  |
|  | avrebbe dovuto essere proposto innanzi al Giudice che l’aveva pronunciata.               |  |
|  | Anche sotto il profilo della individuazione della <i>causa petendi</i> , il ricorso è    |  |
|  | inammissibile: la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che               |  |
|  | può essere proposto solo quando ricorra una delle ipotesi tassativamente                 |  |
|  | indicate dall’art. 202 sopra citato. Il ricorrente non ha indicato in quale ipotesi      |  |
|  | rientri la ragione della revocazione delle sentenze in discorso e, pertanto, va          |  |
|  | dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione.                                |  |
|  | <b>3. Domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta</b>              |  |
|  | <b>dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando generale</b>                     |  |
|  | <b>della Guardia di Finanza.</b>                                                         |  |
|  | L’attuale formulazione dell’art. 96 c.p.c. recita: <i>«Se risulta che la parte</i>       |  |
|  | <i>soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il</i>     |  |
|  | <i>giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al</i>       |  |
|  | <i>risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza (primo</i>       |  |
|  | <i>comma). Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito</i> |  |
|  | <i>un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o</i>                    |  |
|  | <i>iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su</i>  |  |
|  | <i>istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o</i>     |  |
|  | <i>il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La</i>               |  |
|  | <i>liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente (secondo</i>              |  |
|  | <i>comma). In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91,</i>     |  |
|  | <i>il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al</i>       |  |
|  | <i>pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente</i>               |  |
|  | <i>determinata (terzo comma). Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo</i>           |  |
|  |                                                                                          |  |
|  | 6                                                                                        |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | <i>comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della</i>  |  |
|  | <i>cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e</i>    |  |
|  | <i>non superiore ad euro 5.000 (quarto comma)».</i>                               |  |
|  | Questo Giudice ricorda che nel processo contabile, le norme del codice di         |  |
|  | procedura civile possono trovare applicazione in via residuale se compatibili     |  |
|  | con le disposizioni contenute nel Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.     |  |
|  | 174/2016).                                                                        |  |
|  | Nel caso di specie, l'applicazione di detta fattispecie è stata espressamente     |  |
|  | invocata dall'Amministrazione convenuta e, quindi, non si pone la questione       |  |
|  | ermeneutica se questo Giudice possa applicare l'art. 96 c.p.c. d'ufficio come     |  |
|  | nel processo civile ordinario.                                                    |  |
|  | Fatta questa premessa, il Giudice è chiamato a valutare la fondatezza della       |  |
|  | domanda proposta dalla Amministrazione di appartenenza del pensionato.            |  |
|  | In astratto, la manifesta infondatezza emerge dalla palese inammissibilità del    |  |
|  | ricorso e l'abuso degli strumenti processuali da parte del medesimo ricorrente    |  |
|  | si potrebbe desumere dalle innumerevoli volte che egli ha instaurato processi     |  |
|  | finalizzati a rimuovere gli effetti delle sentenze passate in giudicato           |  |
|  | pronunciate in suo sfavore.                                                       |  |
|  | In concreto, tuttavia, non ci sono elementi sufficienti per ritenere fondata la   |  |
|  | richiesta risarcitoria.                                                           |  |
|  | In primo luogo, si rileva che l'Amministrazione della Guardia di Finanza,         |  |
|  | seppur tempestivamente, si è costituita in giudizio senza il rispetto delle forme |  |
|  | del processo telematico la sua costituzione in giudizio può essere ritenuta       |  |
|  | idonea per controdedurre nei confronti del ricorrente ma non per formulare        |  |
|  | autonome domande nei confronti del medesimo.                                      |  |
|  |                                                                                   |  |
|  | 7                                                                                 |  |

In secondo luogo, non essendoci agli atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'Amministrazione (che, tuttavia, costituendosi ha sanato l'eventuale difetto di notifica), questo Giudice non può affermare con certezza, ai fini dell'accertamento di un comportamento in mala fede del ricorrente, della sua volontà di "abusare" del processo. In questo senso, il ricorrente, non essendo nemmeno comparso all'udienza di discussione, sembrerebbe aver tenuto un comportamento volto a desistere nella richiesta.

Con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio, si osserva che la Guardia di Finanza si è costituita in giudizio in persona del dirigente ai sensi dell'art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c., chiedendo la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Ne consegue che la liquidazione delle spese, in applicazione della regola della soccombenza, deve avvenire alla stregua dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, che stabilisce che la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, è disposta in misura pari al compenso spettante agli avvocati, ridotto del venti per cento. Detta norma, tra l'altro, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Ente previdenziale o l'Amministrazione statale si avvalgano della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, «*in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti*» (Cass., sent. 9 aprile 2019, n. 9878).



|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                            |  |
|  | Spese liquidate come in dispositivo.                                       |  |
|  |                                                                            |  |
|  | <b>PQM</b>                                                                 |  |
|  | La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in |  |
|  | composizione monocratica:                                                  |  |
|  | 1. dichiara estinto il giudizio per revocazione nei confronti dell'INPS;   |  |
|  | 2. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione nei confronti del     |  |
|  | Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando generale della            |  |
|  | Guardia di Finanza;                                                        |  |
|  | 3. Condanna S. G. (c.f. Omissis) in favore del Comando generale della      |  |
|  | Guardia di Finanza alla refusione delle spese del giudizio che si          |  |
|  | liquidano complessivamente in € 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre     |  |
|  | accessori di legge.                                                        |  |
|  | 4. Nulla per le spese di giudizio nei confronti dell'INPS.                 |  |
|  | Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2026.       |  |
|  | Il Giudice monocratico                                                     |  |
|  | Laura De Rentiis                                                           |  |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                   |  |
|  |                                                                            |  |
|  |                                                                            |  |
|  | PUBBLICATA IL 20/07/2026                                                   |  |
|  | IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA                                              |  |
|  | dott. Salvatore Carvelli                                                   |  |
|  | <i>Firmato digitalmente</i>                                                |  |
|  |                                                                            |  |
|  |                                                                            |  |
|  | 9                                                                          |  |